



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091.680.84.02

FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: sicilia.lnd.it

e-mail: crlnd.sicilia01@figc.it

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato Ufficiale n° 183 CSAT 10 del 03 dicembre 2019

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che, ai sensi dell'art. 142 comma 3 C.G.S., anche per la corrente stagione sportiva 2019/2020 troverà applicazione l'art. 38 n.7 vecchio C.G.S., per cui tutti gli atti previsti dalle norme del nuovo C.G.S., possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra. Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

1) Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

2) Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it

Decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Riunione del giorno 03 dicembre 2019.

E' presente il rappresentante dell'AIA AB Giuseppe La Cara.

APPELLI

Procedimento n.31/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta - relatore
Componente Avv. Giovanni Bertuglia
Componente Dott. Gianfranco Vallelunga
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

A.P.D. VILLABATE (PA) avverso inibizione fino al 15.03.2020 del sig. Boncimino Christian. Under 16 Regionali Fascia "B". Girone 02 Gara: Costa Gaia Adelmam – Villabate del 17.11.2019.

C.U. n.162/sgs 56 del 20.11.2019.

Con rituale e tempestivo gravame l'APD Villabate, in persona del suo Presidente pro tempore, impugna la decisione assunta dal GST come in epigrafe riportata e ne chiede la riforma sostenendo che il sig. Boncimino è sì effettivamente entrato al termine della gara nello spogliatoio del DDG ma solo *"...per scusarsi dell'accaduto e per giustificare il comportamento del calciatore..."* per cui ritiene che la sanzione così come inflitta è del tutto ingiusta.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara e il relativo supplemento all'uopo richiesto, che ai sensi dell'art. 61 comma 1 del CGS fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che il sig. Boncimino al termine della gara si recava nello spogliatoio del DDG cercando di giustificare, in maniera pressante, il comportamento del proprio tesserato nel tentativo di alleggerirne la posizione dal punto di vista disciplinare ma vista l'irremovibilità di quest'ultimo gli rivolgeva una frase dall'evidente tenore minaccioso.

In ragione di quanto sopra il gravame non può trovare accoglimento risultando la sanzione congrua e non suscettibile della benchè minima riduzione (considerando anche il periodo di sospensione del campionato) atteso che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte detti comportamenti sono da ritenersi più gravi quando vengono posti in essere nel corso di gare del settore giovanile dove ai dirigenti viene richiesto un maggiore comportamento etico stante il valore educativo della categoria.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto gravame e per l'effetto dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva (€ 62,00) non versata.

Il Presidente relatore
 Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 32/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta - relatore
Componente Avv. Giovanni Bertuglia
Componente Dott. Gianfranco Vallelunga

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

A.S.D. PACHINO CALCIO (SR) Avverso assegnazione gara perduta per 0 – 3.
 Campionato 1^ Cat. Girone "F" Gara: Pachino – Game Sport Ragusa del 17.11.2019.
 C.U. n. 161 del 20.11.2019.

Con rituale e tempestivo preannuncio reclamo e successive tempestive motivazioni, notificate alle consorella, l'ASD Pachino Calcio, in persona del suo Presidente pro tempore, impugna la decisione assunta dal GST e ne chiede la riforma sostenendo in buona sintesi di non avere violato la normativa sull'utilizzo degli "under" poiché fin dall'inizio della gara ha schierato in campo il calciatore con la maglia n.14 Moreno Camacho Pedro Antonio, nato nel 2002, che per mero errore, nella compilazione della distinta, non è stato indicato tra i calciatori titolari. Quanto sopra sostenuto sarebbe comprovato da alcune ritrazioni fotografiche che allega.

Nei termini nulla è pervenuto dalla consorella.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente deve dichiarare inammissibile la produzione fotografica non ricorrendone i presupposti previsti dall'art. 61 del CGS.

Nel merito, fatti gli opportuni approfondimenti, sentito il DDG e visto il relativo supplemento dallo stesso redatto, risulta che alla gara in questione ha effettivamente partecipato sin dall'inizio, e per tutta la sua durata, il calciatore Moreno Camacho Pedro Antonio nato nel 2002 ed identificato con la maglia n.14, ragion per cui il gravame deve trovare accoglimento con conseguente ristabilimento del risultato ottenuto in campo non avendo la odierna reclamante violato la normativa relativa all'utilizzo degli "under".

Acclarato, anche per stessa ammissione della società, che l'errore è dipeso dalla errata compilazione della distinta gara di cui ne risponde il dirigente accompagnatore, lo stesso deve essere sanzionato come da dispositivo così come l'ASD Pachino a titolo di responsabilità indiretta.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in accoglimento del proposto gravame ed in riforma della decisione assunta dal GST, dispone ristabilirsi il risultato conseguito in campo.

Infligge l'inibizione fino al 31.12.2019 al sig. Belfiore Vincenzo e l'ammenda di € 130,00 a carico della Società per l'errata compilazione della distinta gara.

Per l'effetto, dispone non addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva, non versato.

Il Presidente relatore
 Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento 33/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta - relatore
Componente Avv. Giovanni Bertuglia
Componente Dott. Gianfranco Vallelunga
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

A.P.D. LEONFORTESE (EN) Avverso assegnazione gara perduta per 0 – 3 e avverso inibizione fino al 10/12/2019 al sig. Parano Antonino.
 Campionato Promozione Girone "D" Gara: Frigintini - Leonfortese del 17.11.2019.
 C.U. n. 161 del 20.11.2019.

Con rituale e tempestivo preannuncio reclamo del 22.11.2019 e successive tempestive motivazioni del 25.11.2019, notificate alla consorella, l'APD Leonfortese, in persona del suo Presidente pro tempore, impugna la decisione assunta dal GST in epigrafe riportata e ne chiede la riforma sostenendo, in buona sintesi, di non avere mai indicato in distinta il calciatore Tahiru Musah, come riportato nella motivazione assunta dal giudice di prime cure ma bensì il calciatore Issah Tahiru regolarmente tesserato come da documenti che allega ragion per cui chiede che venga ristabilito il risultato conseguito in campo con conseguente revoca dell'inibizione a carico del dirigente accompagnatore.

Nei termini nulla è pervenuto dalla consorella.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale fatti gli opportuni approfondimenti presso l'ufficio tesseramenti di questo Comitato rileva quanto segue:

- a) L'APD Leonfortese ha inserito nella distinta gara con il n.18 il calciatore Tahiru Issah nato in data 1.1.1996 regolarmente identificato a mezzo C,I;
- b) Che detto calciatore è stato utilizzato nel corso della gara in oggetto dal 16' del 2° t.;
- c) Che l'APD Leonfortese ha tesserato il calciatore Tahiru Issah nato il 1.1.1996;
- d) Che la posizione del predetto calciatore è stata aggiornata, con decorrenza 13.9.2019, a seguito del rilascio del permesso di soggiorno da cui risulta chiamarsi Issah Tahiru nato in data 27.08.1997;
- e) Che dall'esame della documentazione estratta dall'Agenzia delle Entrate risulta che il C.F. indicato nell'originario tesseramento risulta essere stato soppresso per essere stato sostituito con il corretto C.F. a seguito del rilascio del predetto permesso di soggiorno.

Pertanto una volta accertato che il predetto calciatore, indicato nella distinta con il n.18, è regolarmente tesserato sin dal 13.9.2019 per cui questi aveva pieno titolo a partecipare alla gara e dunque, sotto questo profilo, il reclamo deve trovare accoglimento con conseguente ristabilimento del risultato conseguito in campo.

Di contro il reclamo non solo deve essere respinto per quanto riguarda la sanzione inflitta al dirigente accompagnatore, ma al contrario questa deve essere aggravata, come da dispositivo, atteso che lo stesso ha indicato nella distinta gara i dati identificativi del calciatore volutamente errati al fine di farli corrispondere a quelli riportati nella non aggiornata c.i.

A titolo di responsabilità indiretta va sanzionata l'APD Leonfortese con l'ammenda che si quantifica come da dispositivo, aggravata dalla diffida.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto gravame ed in riforma della decisione assunta dal GST, dispone ristabilirsi il risultato conseguito in campo.

Ridetermina fino al 31.01.2020 l'inibizione inflitta al sig. Parano Antonino ed infligge l'ammenda di € 180,00 con diffida a carico della Società per l'errata indicazione dei dati anagrafici del sig. Issah Tahiru nella distinta gara.

Per l'effetto dispone non addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva, non versato.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento 35/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta - relatore
Componente Avv. Giovanni Bertuglia

Componente Dott. Gianfranco Vallelunga
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

A.S.D. JONIA CALCIO (PA) avverso squalifica per tre gare a carico del calciatore sig. Denis Sciuto Christian.

Under 17 Regionali Girone "C" Gara: Sporting Atene Messina – Jonia Sicilia del 23.11.2019.

C.U. n.174/sgs 62 del 27.11.2019.

Con rituale e tempestivo gravame l'ASD Jonia Calcio, in persona del suo Presidente pro tempore, impugna la decisione assunta dal GST come in epigrafe riportata e ne chiede la riforma sostenendo che quanto posto in essere dal proprio tesserato altro non è stato che un normale contrasto di gioco come ne avvengono tanti nel corso di una gara; il tutto sarebbe dimostrato da alcune immagini video.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente deve dichiarare inammissibile la richiesta di ammissione delle immagini video non ricorrendone i presupposti previsti dall'art. 61 del CGS.

Nel merito letto il referto di gara, che ai sensi dell'art. 61 comma 1 del CGS fa piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al 35' del 2° t. è stato espulso il calciatore sig. Sciuto Denis perché colpiva con un pugno un calciatore avversario.

In ragione di quanto sopra il gravame non può trovare accoglimento poichè quanto sostenuto dalla reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali di gara e la sanzione risulta congrua e non suscettibile della benchè minima riduzione in ragione del fatto che la stessa è stata irrogata nel minimo edittale di cui all'art. 38 del CGS.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto gravame e per l'effetto dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva (€ 62,00) non versata.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento 36/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta - relatore
Componente Avv. Giovanni Bertuglia
Componente Dott. Gianfranco Vallelunga
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

A.S.D. LICATA CALCIO (AG) Avverso la squalifica per quattro gare a carico del calciatore sig. Bertella Denny Mirko.

Campionato Allievi Under 17 Provinciale: Pol. D. Aquile Cammarata – A.S.D. Licata Calcio 10.11.2019.

C.U. n. 148 del 13.11.2019.

Con rituale tempestivo gravame l'A.S.D. Licata Calcio, in persona del suo presidente pro tempore, impugna la sanzione inflitta dal GST al proprio tesserato così come riportata in epigrafe e ne chiede una rideterminazione in termini più equi sostenendo, in buona sintesi, che il sig. Bertella Denny Mirko avrebbe spinto il giocatore avversario a seguito di un

atletico contrasto, ma senza l'effettiva volontà di arrecargli danno.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara, che ai sensi del comma 1 dell'art. 61 CGS fa piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al 42' del 2° t. il sig. Bertella Denny Mirko è stato espulso perché spingeva con forza con entrambe le mani, facendolo cadere, un calciatore avversario con il quale era entrato più volte in contatto per contrasti di gioco e alterchi, a seguito dei quali i due giocatori erano stati ripetutamente richiamati, senza tuttavia che dal suddetto contrasto nessuna conseguenza fisica veniva riportata dal giocatore avversario.

In ragione di quanto sopra il gravame risulta parzialmente fondato alla luce di quanto risulta dal referto arbitrale della gara sicchè, in assenza di lesioni, la sanzione come irrogata dal GST può essere ridotta a tre gare per condotta violenta in danno di avversario (art.38 CGS).

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale accoglie parzialmente il proposto reclamo e per l'effetto dispone non addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.

Il relatore

Avv. Giovanni Bertuglia

Il Presidente relatore

Avv. Ludovico La Grutta

Corte Sportiva di Appello Territoriale

Il Presidente

Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 03 dicembre 2019

IL SEGRETARIO

Maria GATTO

IL PRESIDENTE

Santino LO PRESTI